

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

11<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione **POZZAR**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 33, 42, 43 e <i>passim</i> |
| ARENA . . . . .   | 47                              |
| DE CAROLIS . . . . .  | 46, 48, 57 e <i>passim</i>      |
| de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale | 42, 44, 45, e <i>passim</i>     |
| FERIOLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .     | 43, 49, 53 e <i>passim</i>      |
| FERMARELLO . . . . .  | 60                              |
| FOLLIERI . . . . .  | 45, 48, 51 e <i>passim</i>      |
| MARIANI . . . . .   | 42, 43, 44 e <i>passim</i>      |
| MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni                                   | 43, 44<br>46 e <i>passim</i>    |
| PETRELLA . . . . .  | 44, 47, 48 e <i>passim</i>      |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| SABADINI . . . . .                 | Pag. 48, 51                   |
| SICA . . . . .                     | 47, 49, 51                    |
| TORELLI, relatore alle Commissioni | 42, 43, 45<br>e <i>passim</i> |

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

**MANENTE COMUNALE**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramigna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, il senatore Azimonti, Presidente della Sottocommissione incaricata di un esame preliminare del disegno di legge, ha inviato ai Presidenti delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> una lettera per comunicare che, per difficoltà e ostacoli di varia natura, la Sottocommissione ha deciso di interrompere la sua attività, ravvisando l'opportunità di far proseguire immediatamente la discussione nelle Commissioni riunite in sede plenaria. La Sottocommissione ha comunque lavorato intensamente e, dopo aver deliberato numerosi emendamenti, è giunta a conclusioni di maggioranza per quanto riguarda un buon numero di articoli del codice di procedura civile modificati dall'articolo 1 del provvedimento: più precisamente, la Sottocommissione è arrivata fino all'articolo 439 di detto codice. Tali conclusioni saranno infatti tenute presenti dai relatori, senatori Martinazzoli e Torelli, che ne faranno oggetto di specifiche proposte nella discussione nelle Commissioni riunite.

Poichè la discussione generale è stata dichiarata chiusa nella precedente seduta del 24 gennaio, possiamo oggi iniziare l'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui ai capi II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

## CAPO II

### DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

#### SEZIONE I.

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 429. — (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, nonché di affitto a coltivatore diretto, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici o altri rapporti di lavoro che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.

Art. 430. — (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi

non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Art. 431. — (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella can-

celleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 che non siano fondate su fatti posteriori alla notificazione del titolo esecutivo devono essere proposte nelle forme previste dall'articolo 437 entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto e sono istruite a norma degli articoli 438 e seguenti, di cui al paragrafo 1<sup>o</sup> della sezione II del presente capo.

Art. 432. — (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale devono essere indicati gli elementi di fatto emersi durante la discussione e le ragioni del mancato componimento.

Nel processo verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431. Nel caso che il tentativo di componimento non possa esperirsi per l'assenza di una delle parti, gli elementi di fatto posti a base della controversia saranno inseriti nel processo verbale a cura della commissione.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

Art. 434. — (*Giudice competente*). — Le controversie previste dall'articolo 429 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro davanti al giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora.

Art. 436. — (*Patrocinio*). — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non ecceda le lire 250 mila.

## SEZIONE II.

### DEL PROCEDIMENTO.

#### § 1.

##### *Del procedimento di primo grado.*

Art. 437. — (*Forma della domanda*). — La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonchè la residenza o domicilio elettivo del ricorrente nell'ambito del territorio della Repubblica, il nome, il cognome e la residenza o domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'asso-

ciazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonchè la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Se la parte sta in giudizio di persona, il ricorso si può anche proporre verbalmente davanti al pretore, che ne fa redigere processo verbale.

Art. 438. — (*Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza*). — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'ufficio, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto. Quest'ultimo, nello stesso termine, deve altresì essere comunicato all'attore.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a sessanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Art. 438-bis. — (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichia-

rando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, a pena di decadenza.

Art. 438-ter. — (*Notificazione della domanda riconvenzionale*). — La memoria difensiva deve essere notificata all'attore, a cura dell'ufficio, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo precedente deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Il decreto deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro cinque giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del comma precedente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Art. 438-quater. — (*Intervento volontario*). — Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità

previste dagli articoli 437 e 438-bis in quanto applicabili.

Art. 439. — (*Udienza di discussione della causa*). — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza parziale o definitiva, dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di neces-

sità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonchè il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 438-bis.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 439-bis. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 439.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purchè necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

Art. 439-ter. — (*Registrazione su nastro*). — Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

Art. 440. — (*Ordinanze per il pagamento di somme*). — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è impugnabile o revocabile soltanto con la sentenza che decide la causa.

Art. 441. — (*Assistenza del consulente tecnico*). — Se la natura della controversia lo richiède, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 439-ter.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

Art. 443. — (*Richiesta di parere alle associazioni sindacali*). — Su istanza di parte, la associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, parere orale o scritto.

Tale parere può essere reso anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il giudice può richiedere d'ufficio il parere di cui al primo comma.

Art. 445. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme or-

dinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 439 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

Art. 446. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 429, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Art. 446-bis. — (*Incompetenza del giudice*). — Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 429 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 438-bis ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 439.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

Art. 448. — (*Pronuncia della sentenza*). — Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella stessa udienza pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la

causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Art. 448-bis. — (*Deposito della sentenza*). — La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 448-ter. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte grave ed irreparabile danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

Art. 448-quater. — (*Valutazione presuntiva delle prestazioni*). — Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

## § 2.

### *Delle impugnazioni.*

Art. 450. — (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto con ri-

corso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 437.

Art. 450-bis. — (*Deposito del ricorso in appello*). — Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

Art. 450-ter. — (*Decreto del presidente*). — Il presidente del tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre quaranta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a sessanta e quaranta giorni.

Art. 450-quater. — (*Costituzione dell'appellato e appello incidentale*). — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di co-

stituzione, da notificarsi alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 438-bis.

Art. 450-quinquies. — (*Udienza di discussione*). — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nè sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448.

Art. 450-sexies. — (*Deposito della sentenza di appello*). — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 448-bis.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 448-ter.

Art. 451. — (*Cambiamento del rito in appello*). — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 445 e 446.

Art. 452. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

Art. 453. — (*Consulente tecnico in appello*). — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, il collegio, nell'udienza



di cui al primo comma dell'articolo 450-*quinquies*, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Art. 454. — (*Ricorso per cassazione*). — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429.

### CAPO III

#### DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 459. — (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Art. 460. — (*Rilevanza del procedimento amministrativo*). — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 459 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano de-

corsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

Art. 461. — (*Giudice competente*). — Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 459 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Art. 463. — (*Consulente tecnico*). — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 441.

Art. 463-bis. — (*Patronati di assistenza*). — I patronati di assistenza legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere un parere orale o scritto nella forma di cui all'articolo 443.

Art. 464-bis. — (*Esecuzione provvisoria*). — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 459 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 448-ter.

Art. 465. — (*Appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone nelle forme e nei modi di cui al capo secondo di questo titolo.

All'articolo 1 sono stati presentati molti emendamenti e poichè essi fanno riferimento agli articoli del codice di procedura civile di cui il suddetto articolo 1 propone la sostituzione, li esamineremo e li voteremo separatamente a seconda dell'articolo del codice cui si riferiscono. Procederemo quindi, per quanto riguarda l'articolo 1 del provvedimento, all'esame e alla votazione per parti separate.

Il primo emendamento è del senatore Torelli: egli propone di sostituire la parte iniziale del disegno di legge nel modo seguente:

« Art. 1.

Le disposizioni di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

#### TITOLO IV

#### NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

#### Capo I.

#### DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

#### Sezione I

#### Disposizioni generali »

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, questo emendamento in-

troduce una modifica che, se accolta, richiederà un attento coordinamento del disegno di legge.

Secondo il testo al nostro esame l'articolo 1 abroga e sostituisce le disposizioni di cui ai capi II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile; l'emendamento tende invece ad abrogare e sostituire tutto il titolo IV del libro II e si giustifica per il fatto che i restanti capi I e IV trattano di controversie riferentisi al non più vigente ordinamento corporativo. Se l'emendamento sarà accolto si dovrà, in sede di coordinamento finale, rettificare la numerazione degli articoli del codice di procedura civile interessati. Innanzitutto la numerazione degli articoli di tale codice sostituiti dall'articolo 1 dovrà iniziare non dal n. 429 — come nel disegno di legge — ma dal n. 409.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento e concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Come ho già anticipato, da questo momento faremo sempre riferimento agli articoli del codice di procedura civile di cui l'articolo 1 del disegno di legge propone la sostituzione.

All'articolo 429 i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno proposto tre emendamenti. Il primo tende a sostituire il n. 2) con il seguente: « 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto ed altri contratti agrari »; il secondo ad aggiungere alla fine del n. 3) le parole: « , con esclusione dei rapporti di società e di associazione. »; il terzo ad aggiungere il seguente numero: « 6) rapporti di lavoro autonomo ».

M A R I A N I . Al punto 2), oltre ad aggiungere il richiamo ad altri contratti agrari, chiediamo la soppressione delle parole « salva la competenza delle sezioni specia-

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

3° RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

lizzate agrarie » perchè tale competenza è già stabilita per legge.

Per quanto riguarda il n. 3) chiediamo che sia espressamente stabilita l'esclusione dei rapporti di società e di associazione per evitare equivoche interpretazioni: è evidente, infatti, che in caso di società e di associazione non vi può essere un rapporto di lavoro, ma soltanto una collaborazione di tipo imprenditoriale.

L'emendamento aggiuntivo del n. 6) è dettato dalla esigenza di includere nella competenza del giudice del lavoro anche i rapporti di lavoro autonomo.

**PRESIDENTE.** Sempre all'articolo 429 i relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il punto 2) con il seguente:

« 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto e di altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie ».

Sostituire il punto 3) con il seguente:

« 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; ».

Sostituire il punto 5) con il seguente:

« 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice ».

**MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni.** Si è ritenuto al n. 2) di includere la dizione « e di altri contratti agrari » perchè in sede di Sottocommissione si è rilevato che, oltre a quelli indicati nel testo, esistono altri contratti agrari atipici. Per questa parte, pertanto, l'emendamento è identico a quello presentato dai senatori Mariani ed altri. I relatori hanno peraltro rite-

nuto opportuno conservare la formula « salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie » — sempre al n. 2) dell'articolo 429 — per evitare dubbi sul piano interpretativo, tenendo presente che si tratta di una « zona di confine » che spesso determina una notevole problematica.

Per quanto riguarda il n. 3), l'inserimento dei rapporti « di rappresentanza commerciale » mi sembra non debba dar luogo a problemi.

Al punto 5) abbiamo preferito la congiunzione « e » alla disgiuntiva « o » per ovvi motivi; altresì abbiamo voluto chiarire che gli « altri rapporti di lavoro » si riferiscono sempre al lavoro « pubblico ».

Circa gli emendamenti presentati dai senatori Mariani ed altri, dirò che siamo contrari al punto 2) per i motivi appena detti, così come siamo contrari all'emendamento al punto 3), trattandosi di una precisazione inutile, e all'aggiunta del punto 6) perchè i rapporti di lavoro autonomo ci sembrano ben distinti dal lavoro subordinato.

**FERIOLOI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è contrario agli emendamenti presentati dal senatore Mariani ed altri e concorda con le argomentazioni addotte dal senatore Martinazzoli in ordine agli emendamenti presentati dai relatori.

**MARIANI.** Dichiaro di ritirare i primi due emendamenti, mentre mantengo quello aggiuntivo del punto 6).

**TORELLI, relatore alle Commissioni.** Desidero precisare che il lavoro a domicilio rientra nella previsione di cui al punto 3).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del punto 2), presentato dai relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del punto 3), proposto dai relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostituito del punto 5), proposto dai relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del punto 6), proposto dai senatori Filetti ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 429, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

All'articolo 430 i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato i seguenti emendamenti: al primo comma sostituire le parole: « può promuovere » con le altre: « deve promuovere » e al terzo comma aggiungere dopo la parola: « designati » le altre: « uno per ciascuna ».

M A R I A N I . A mio giudizio, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 429, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, « deve promuovere » e non « può promuovere » anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione.

P E T R E L L A . Ma se non vuole promuovere il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione?

P R E S I D E N T E . È da tenere presente, infatti, che non si tratta di un obbligo ma di una facoltà, come si ricava dalla stessa rubrica dell'articolo 430: « Tentativo facoltativo di conciliazione ».

M A R I A N I . Noi proponiamo appunto di trasformare questa facoltà in obbligo.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. L'emendamento al primo comma ripropone un ampio dibattito sulla opzione tra facoltatività e obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Alla scelta della

obbligatorietà sono stati opposti addirittura motivi di indole costituzionale, da un lato, e motivi di opportunità dall'altro. È del resto chiaro che l'obbligatorietà del tentativo non favorisce di per sé la conciliazione pregiudiziale: questa infatti si può raggiungere solo se vi sia una volontà effettiva in tal senso. Sono, pertanto, contrario all'emendamento. Parimenti sono contrario all'emendamento al terzo comma dell'articolo 430, proposto dal senatore Mariani ed altri, poiché non lo reputo necessario dato che già costituisce una indicazione assai chiara la precisazione relativa ad « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ».

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore e, quindi, contrario agli emendamenti proposti.

M A R I A N I . Insisto sull'emendamento al primo comma, mentre ritiro l'emendamento al terzo comma.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « può promuovere » con le altre: « deve promuovere ».

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 430 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

All'articolo 431, ultimo comma, i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono di sostituire le parole: « entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto », con le altre: « nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto », e di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Restano ferme le norme sulla sospensione del processo previste dagli articoli 623 e seguenti del codice di procedura civile ».

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

M A R I A N I . Il primo è un emendamento formale. Infatti nel linguaggio giuridico si usa dire: « ...notificazione del titolo esecutivo e del precetto » anzichè « ...notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto ».

Il secondo emendamento, che potrebbe anche essere considerato superfluo in quanto con il presente disegno di legge non si abrogano certamente le restanti norme del codice di procedura civile, ha lo scopo di sottolineare che il processo del lavoro non è affatto avulso, ma si inserisce nel codice di procedura civile; tale processo si caratterizza principalmente per una rapidità particolare e necessita pertanto di norme particolari per conseguire questo scopo .

P R E S I D E N T E . Sempre all'articolo 431, i relatori, senatori Torelli e Martinazzoli, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Per le materie trattate nel presente capo e nel capo che segue, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Rimane ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dall'articolo 615, secondo comma, e 617, secondo comma ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. La formulazione dell'ultimo comma da noi suggerita ci sembra più chiara, sintetica e quindi — riteniamo — degna di accettazione.

Siamo comunque contrari a richiamare altri articoli del codice di procedura civile in quelli contenuti in questo disegno di legge: se ci mettiamo su questa strada i casi di richiamo potrebbero essere moltissimi, mentre occorre tener presente che il provvedimento vuole solo sostituire il titolo IV del libro II del codice di procedura civile e non tutto il codice. Lo specificare questa o quella norma con richiami potrebbe far sorgere il dubbio, in altre occasioni, che singoli articoli del codice di procedura civile non siano nella fattispecie applicabili.

M A R I A N I . Ritiro entrambi gli emendamenti.

F O L L I E R I . Propongo una modifica di carattere formale all'emendamento proposto dai relatori. Anzichè dire: « nel presente capo e nel capo che segue », ritengo sia più opportuno adottare la dizione: « nel presente capo e nel successivo ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. D'accordo.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dai relatori, modificato secondo il suggerimento del senatore Follieri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 431 presentato dai relatori Torelli e Martinazzoli che, con il suggerimento del senatore Follieri, accolto dai relatori, risulta così formulato: « Per le materie trattate nel presente capo e nel successivo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Rimane ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dall'articolo 615, secondo comma, e 617, secondo comma ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 431 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

All'articolo 432, i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con il seguente:

« Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore od al datore di lavoro. In que-

st'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431 ».

Comunico che allo stesso articolo i relatori Torelli e Martinazzoli hanno presentato il seguente emendamento tenedente a sostituire i primi due commi con il seguente:

« Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431 ».

M A R I A N I . Ritiro il mio emendamento perchè analogo a quello presentato dai relatori.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Con l'emendamento si sopprime, in sostanza, l'ultima parte del secondo comma. A ciò ci siamo determinati per la ragione che se quanto avviene in fase di conciliazione può servire a livello giudiziale temiamo che le parti siano indotte ad assumere un atteggiamento cauto, in contrasto cioè con la disponibilità necessaria a favorire la conciliazione.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

D E C A R O L I S . Suggesto una semplice modifica di carattere formale: anzichè dire: « acquista forza », direi piuttosto: « questa efficacia ».

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 432, presentato dai relatori Torelli e Martinazzoli, che con la modifica formale proposta dal senatore De Carolis risul-

ta così formulato: « Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 432 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

All'articolo 434 i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato due emendamenti. Il primo emendamento tende a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore a lire tre milioni, e del tribunale negli altri casi ».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio ».

M A R I A N I . Già ho avuto occasione di dire che nelle controversie di lavoro si pongono spesso questioni assai delicate e difficili. Ma, indipendentemente da questo, ritengo che non sia giusto attribuire al giudice unico la competenza di decidere in ordine a cause che superino un determinato valore, (debbo anche ricordare che, specialmente nelle piccole preture, il più delle volte le cause di lavoro sono affidate a vice pretori onorari). Ora, senza voler affatto dubitare dell'onestà e della correttezza di questi giudici, mi sembra che attribuire al pretore la competenza a decidere cause anche di ingente valore rappresenti un'innovazione della quale mai si era parlato in precedenza, perchè si è sempre stabilita una suddivisione delle competenze dei diversi giudici a seconda del valore. Debbo aggiungere, peraltro, che oggi vi è una certa tendenza ad an-

dare verso il giudice unico, quando invece la garanzia maggiore, ai fini dello studio delle cause, della conoscenza della giurisprudenza e della dottrina, è data dal giudice plurimo.

Questa è la ragione per cui sono contrario ad attribuire al pretore la competenza di decidere tutte le cause del lavoro qualunque ne sia il valore.

Per quanto concerne il secondo emendamento, credo che la norma da me proposta rappresenti una tutela del lavoratore. Siccome nel disegno di legge si parla anche dei rapporti di rappresentanza commerciale, i rappresentanti di commercio, nel firmare il contratto, potrebbero essere indotti ad introdurre clausole derogative della competenza per territorio prevista nelle norme comuni sulla competenza, mentre noi riteniamo che tale competenza non debba subire eccezioni per atto di volontà privata.

A R E N A . Per quanto concerne il primo emendamento, dico senz'altro che sono favorevole e che condivido le argomentazioni esposte dal senatore Mariani. Vorrei solo aggiungere — richiamando quello che è a tutti noto, specialmente a quanti come me esercitano la professione di avvocato — che vi è una seria ragione a favore del mantenimento della ripartizione di competenza delle cause oltre che per materia anche per valore. Questa ripartizione è collegata alla diversa competenza dei magistrati, che si forma anche con gli anni e con l'esperienza, che permette una più profonda conoscenza delle cause, una maggiore maturità di giudizio. Assegnando, quindi, tutte le cause del lavoro al pretore, si tradisce il principio della distribuzione delle stesse in base al valore.

Ma vi è di più, a mio avviso, ove si guardi all'articolo 429 che abbiamo da poco approvato: in questa norma è stata aggiunta la competenza del giudice ordinario per tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e per altri rapporti di lavoro pubblico, con la conseguenza che tutta la materia affidata alla cognizione dei tribunali amministrativi regionali viene a questi sottratta e « scaraventata » — per così dire — alle preture, che tutti sappiamo come funzionano.

Questa è un'altra ragione, che si aggiunge a quella di principio che ho appena esposto, che mi fa aderire senz'altro all'emendamento illustrato dal senatore Mariani.

P E T R E L L A . Il pretore rende tre volte di più del tribunale, come questo rende tre volte di più della Corte d'appello. La monocraticità si risolve in una maggiore rapidità del processo, che salvaguarda tutti gli interessi cui il senatore Arena faceva riferimento. Non capisco proprio perchè per il processo del lavoro si debba negare un principio che è oggi affermato dalla scienza, diciamo, organizzativa della giustizia in tutta l'Europa occidentale.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Vorrei innanzitutto contestare l'ultima obiezione del senatore Arena, non essendo affatto vero che con l'articolo 429 abbiamo sottratto ai tribunali amministrativi regionali le competenze loro assegnate. Sul piano generale devo poi osservare che il principio affermato dall'articolo 434, cioè la scelta del giudice monocratico, è uno dei punti cardine del nuovo processo del lavoro, cui non possiamo rinunciare: sono quindi contrario al primo emendamento del senatore Mariani. Per quanto concerne il secondo, potrei essere d'accordo sullo spirito, cioè di impedire deroghe contrattuali alle norme sulla competenza territoriale, ma mi rimetto alle Commissioni.

d e ' C O C C I . *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore. In particolare, per quanto riguarda la scelta del giudice monocratico, desidero anch'io sottolineare che si tratta di uno dei punti cardine del sistema adottato. Per quanto attiene al secondo emendamento, non sarei contrario allo spirito che l'ha animato, ma preferirei che rimanesse il testo attuale.

S I C A . Vorrei un chiarimento in ordine al primo comma dell'articolo 434. Che significato ha la dizione « in funzione di giudice del lavoro »? Se il pretore è un organo mo-

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

nocratico, che bisogno c'è di dire « in funzione »?

FOLLIERI. L'articolo 8 del codice di procedura civile, quando attribuisce una competenza esclusiva al pretore, dice: « È competente, qualunque ne sia il valore ». Potremmo quindi sostituire le parole « in funzione del giudice del lavoro » con le altre: « qualunque ne sia il valore ».

DE CAROLIS. Se si accogliesse il suggerimento prospettato dal collega Follieri bisognerebbe anche tener conto del fatto che all'articolo 450 si è indicato come giudice d'appello il « tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro ».

FOLLIERI. Si può modificare.

DE CAROLIS. Si tenga inoltre presente che all'articolo 22 delle norme generali, di attuazione e transitorie del disegno di legge, è prevista la costituzione degli uffici di pretura in sezioni, tra le quali quelle per le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. Lei mi sembra quindi favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione.

PETRELLA. Sono anch'io favorevole al mantenimento del testo. Vorrei osservare che quando la Costituzione, all'articolo 102, sancisce il divieto di istituire giudici straordinari o speciali, aggiunge però testualmente: « Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ». Ora, l'istituzione di tali sezioni è determinata dalle funzioni: ad esempio per il tribunale dei minorenni o nel caso delle sezioni specializzate agrarie; e non vedo perchè non si debba sottolineare questo aspetto, che ha una sua rilevanza precisa.

Del resto, quando arriveremo alle norme transitorie del disegno di legge, dovremo

decidere quale sorte avranno le cause che sono ora pendenti dinanzi al tribunale: a questo punto la funzione non potrà non avere una considerazione preminente e la funzionalità del giudizio dovrà rapportarsi ai fini che vogliamo promuovere: cioè l'attuazione di un processo molto rapido, per il conseguimento di scopi ben determinati.

Quindi, in base alla Costituzione e dal punto di vista della scelta di una denominazione giuridica adeguata, mi sembra che la dizione « pretore in funzione di giudice del lavoro » riesca a definire appunto la funzione del pretore in questo caso, così come accade ad esempio nel caso del giudice tutelare, quando si tratti di questioni attinenti alla famiglia, e via dicendo. Non dobbiamo dimenticare che il pretore nel nostro ordinamento giuridico ha una notevole complessità ed articolazione di funzioni; quindi, l'indicare che nel caso in esame egli agisce come giudice adeguato alle cause di lavoro, come pretore che esercita cioè una determinata funzione, è mettere in risalto appunto questa funzione, che ha una sua valenza effettiva.

Ritengo pertanto opportuno mantenere la dizione attuale dell'articolo 434.

MARIANI. Quelli che chiamiamo giudici speciali sono uffici aventi funzioni prevalentemente amministrative, come avviene per il giudice tutelare: non sono cioè giudici speciali bensì magistrati che esercitano funzioni amministrative demandate da leggi speciali. Comunque risulta chiaramente dall'articolo 102 della Costituzione, dianozi letoci dal collega Petrella, che l'intento dei costituenti era quello dell'integrazione del giudice: il tribunale per le acque ha degli ingegneri, la sezione specializzata per l'agricoltura ha dei tecnici agrari; in questo caso invece, viene attribuita al pretore, che è e resta un giudice monocratico, la competenza in primo grado per questa materia.

Perchè, dunque, usare la dizione del testo dell'articolo 434?

SABADINI. Vorrei ricordare che già la legge prevede una funzione di giudice del lavoro a proposito dei rapporti dei cosid-



2ª e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

3° RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

detti salariati fissi, che sono regolati in coerenza ad una legislazione precedente.

**PRESIDENTE.** Vorrei sapere se il senatore Follieri intende proporre formalmente un emendamento.

**SICA.** Concordando con il parere del senatore Follieri, presento io il seguente emendamento, che ho già illustrato: al primo comma dell'articolo 434 sostituire le parole: « in funzione di giudice del lavoro » con le altre: « qualunque sia il valore della controversia ».

**TORELLI, relatore alle Commissioni.** Io sono contrario in primo luogo perchè la precisazione « qualunque sia il valore della controversia » è già implicita nella norma, per cui sarebbe inutile, e poi perchè l'espressione « in funzione di giudice del lavoro » — a parte le altre considerazioni avanzate dai colleghi — vuol sottolineare appunto che sarà il pretore ad applicare il nuovo rito, che è differente dal rito normale seguito per tutte le altre cause.

**FERIOLOI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono d'accordo col relatore.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento, proposto dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 434 con il seguente: « Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore superiore a lire tre milioni, e del tribunale negli altri casi »; emendamento sul quale si sono espressi negativamente sia il Governo che i relatori.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'emendamento, proposto dal senatore Sica, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « in funzione di giudice del lavoro » con le altre: « qualunque sia il valore della controversia ». Anche a tale emendamento il Governo e i relatori sono contrari.

*(Non è approvato).*

**MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni.** Assieme al senatore Torelli avevamo presentato alla Presidenza un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « L'attore può altresì chiamare in giudizio il convenuto davanti al giudice del luogo ove lo stesso ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora ». Ora il senatore Follieri mi ha fatto sapere di voler suggerire per il detto comma una dizione che indubbiamente appare più limpida: « È competente altresì il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora ». Il contenuto è esattamente lo stesso, ed io sarei senz'altro d'accordo su tale formulazione.

**PETRELLA.** Sono anch'io d'accordo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 434 proposto dai relatori, nella formulazione suggerita dal senatore Follieri.

*(È approvato).*

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno infine proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio ».

**MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni.** Ci rimettiamo alle Commissioni.

**FERIOLOI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Anche il Governo si rimette alle Commissioni.

**PETRELLA.** Non abbiamo alcuna obiezione da avanzare sull'emendamento. Anzi, il Gruppo comunista dichiara formalmente che voterà a favore e desidero che tale dichiarazione sia posta a verbale.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 434 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 436.

Gli onorevoli relatori hanno proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo. I relatori, peraltro, ritengono che il contenuto di tale articolo, di cui chiedono ora la soppressione, potrà essere riproposto più avanti.

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono invece un emendamento tendente a sostituire le parole « lire 250 mila » con le altre « lire 500 mila ».

**M A R T I N A Z Z O L I ,** *relatore alle Commissioni.* Il contenuto dell'articolo andrebbe riportato in un nuovo articolo, da inserire dopo l'articolo 438-bis. Ciò per il fatto che si è previsto, nel caso di difesa personale delle parti, una serie di oneri diversi a seconda delle circostanze.

**M A R I A N I .** Noi ritiriamo allora il nostro emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè sull'articolo 436 resta presentato solo un emendamento, che è soppressivo dell'intero articolo, il secondo comma dell'articolo 102 del Regolamento prescrive che si debba mettere ai voti il mantenimento del testo. È chiaro, quindi, che chi è favorevole alla soppressione dovrà votare contro il mantenimento del testo.

Metto ai voti il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

L'articolo 436 risulta quindi soppresso.

Passiamo, ora, all'articolo 437.

I relatori propongono di modificare la dizione del punto 2) dell'articolo 437 nel seguente modo:

« 2) il nome, il cognome, nonchè la residenza o il domicilio eletto del ricorrente

nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonchè la sede del ricorrente o del convenuto ».

Propongono, inoltre, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 437, il cui contenuto sarà però riproposto in un articolo da aggiungersi dopo l'articolo 438-bis.

Inoltre, abbiamo due emendamenti presentati dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco. Il primo tende a sostituire al numero 2) le parole: « o domicilio elettivo del ricorrente nell'ambito del territorio della Repubblica », con le parole: « o domicilio elettivo del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito ».

**M A R I A N I .** Lo ritiriamo perchè è già recepito dal primo emendamento presentato dai relatori.

**P R E S I D E N T E .** Il secondo emendamento presentato dai senatori Mariani, Filetti, De Sanctis e Franco, sempre al n. 2) dell'articolo 437, mira ad aggiungere dopo le parole: « la denominazione o ditta » le altre: « con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio ».

**M A R I A N I .** Penso, infatti, che non sia sufficiente la sola indicazione della ditta: bisogna anche precisare chi la rappresenta in giudizio perchè altrimenti può avvenire, come del resto è già avvenuto, che venga citata una sede secondaria senza che la sede centrale ne sappia niente. Posso citare un caso di cui sono venuto a conoscenza: con una sentenza in materia di statuto dei lavoratori era stato notificato l'obbligo di riassumere un lavoratore ad una filiale di Napoli, la quale non ha potuto trasmettere la comunicazione entro il termine previsto di tre giorni alla sede centrale di Milano; da questo ritardo ne è derivata una denuncia penale. Mi sembra, dunque, opportuno inserire l'aggiunta da noi proposta.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Tengo a precisare che la dizione del punto 2) da noi proposta ci sembra senz'altro migliore di quella del testo. Aggiungo, come ha già detto il Presidente, che il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 437, di cui chiediamo la soppressione, sarà riproposto in un articolo da aggiungere dopo l'articolo 438-bis, che riguarderà la parte che sta personalmente in giudizio.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, siamo ad esso contrari perchè non ci sembra opportuno addossare all'attore, che nella maggior parte dei casi è il lavoratore, anche la ricerca del rappresentante legale di una ditta. Finchè si tratta di piccole ditte la ricerca può anche essere facile, ma nel caso di società di grandi dimensioni, sapere se il rappresentante in giudizio è il presidente o l'amministratore delegato o l'amministratore unico diventa piuttosto complicato dal momento che ci si può trovare di fronte a più e diverse figure giuridiche. È dunque necessario e sufficiente che nel ricorso siano indicate la denominazione o la ditta, nonchè la sede del ricorrente o del convenuto; la identificazione personale di chi sta in giudizio verrà fatta in un secondo momento.

F O L L I E R I . A proposito dell'ultimo comma dell'articolo 437 i relatori ci dicono che la sua soppressione è determinata dall'opportunità di rinviare ad altro articolo le disposizioni relative al caso della parte che sta in giudizio di persona. Faccio però presente che sempre all'ultimo comma dell'articolo 437 si prevede la possibilità dell'attore di proporre il ricorso verbalmente davanti al pretore: a mio parere tale possibilità deve mantenere la sua collocazione nel testo, e annuncio che è mia intenzione proporre l'inserimento in un successivo articolo.

S I C A . Vorrei chiedere un chiarimento: il punto 2) dell'articolo 437 parla di nome, cognome, residenza, domicilio e dimora del convenuto; ora io vorrei sapere cosa intendiamo per dimora. L'articolo 43 del codice

civile distingue tra domicilio e residenza, ma non chiarisce il concetto di dimora. In genere, per dimora si intende il luogo in cui si abita solo momentaneamente, saltuariamente, occasionalmente: per fare un esempio, dimora è il luogo dove si trascorre la villeggiatura. Ora, poichè il testo dell'articolo 437 già indica la residenza e il domicilio, non mi sembra necessario includervi anche la dimora, in quanto è un fatto occasionale, senza continuità nel tempo; si pensi poi che le notifiche nel luogo della dimora possono richiedere indagini e creare inconvenienti.

P E T R E L L A . La dimora, proprio per la sua effimera durata, ha rilevanza rispetto al tempo e al modo in cui una persona ha relazione con un determinato luogo; cioè intercorre una relazione giuridica tra la persona e il luogo nel tempo in cui tale persona dimora in quel luogo. La notifica è certamente nulla se avviene quando ancora il convenuto non dimora in quel luogo o dopo che vi ha dimorato. Il fatto di non aver compiuto una notifica nella dimora quando questa era tale, oppure averla fatta in quella che è stata in passato dimora del convenuto, ma ora non lo è più, rientra nella dinamica generale del processo. Quello che conta però è che vi sia anche l'indicazione della dimora. La dimora è indicata anche nel codice di procedura penale con specifici effetti notificativi, cioè per mettere in contatto i due poli opposti del processo. Non possiamo, dunque, porci in senso contrario a ciò che è l'evoluzione normale del rapporto processuale generale.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. A me pare che il termine dimora vada inteso in senso obiettivo: la dimora è il luogo ove una persona sta attualmente.

S A B A D I N I . Possiamo considerare chiuso l'argomento se andiamo a vedere l'articolo 139 del codice di procedura civile, la cui rubrica è « Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio » e di cui non leggo il testo per non perdere tempo. È chia-

ro, dunque, che il concetto di dimora è recepito nel codice.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dai relatori, sostitutivo del punto 2) dell'articolo 437, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti, Mariani De Sanctis e Franco tendente ad aggiungere al punto 2) dell'articolo 437 — in una parte non modificata dall'emendamento sostitutivo testè approvato — dopo le parole: « la denominazione o ditta », le altre: « con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio ».

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'emendamento presentato dai relatori tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 437.

*(È approvato).*

Pongo ai voti l'articolo 437 quale risulta con le modifiche testè approvate.

*(È approvato).*

Passiamo, ora, all'articolo 438 al quale sono stati presentati sei emendamenti dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco. Il primo tendente a sopprimere al secondo comma le parole « di discussione ».

Il secondo tendente a sostituire integralmente il terzo comma con il seguente: « Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono decorrere più sessanta giorni ».

Il terzo tendente a sostituire al comma quarto le parole: « a cura dell'ufficio, entro cinque giorni » con le parole: « a cura di parte, entro dieci giorni ».

Il quarto tendente ad eliminare, sempre al quarto comma, le parole: « Quest'ultimo, nello stesso termine, deve altresì essere comunicato all'attore ».

Il quinto emendamento propone di sostituire al quinto comma la parola « discussione » con la parola « comparizione ».

Il sesto emendamento propone di sostituire al sesto comma la parola « sessanta » con la parola « novanta ».

Il senatore Follieri ha, inoltre, presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Il ricorso si può anche proporre verbalmente davanti al pretore competente che ne fa redigere processo verbale ».

I relatori hanno poi presentato i seguenti quattro emendamenti, tendenti a sostituire, rispettivamente, il terzo, quarto, quinto e sesto comma:

« Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni ».

« Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo . . . ». Nell'emendamento non è indicato il numero di questo articolo (che dovrà essere collocato dopo l'articolo 438-bis), essendo ciò materia di coordinamento.

« Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni ».

« Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero ».

**M A R I A N I .** Chiediamo la soppressione delle parole: « di discussione » al secondo comma perchè « l'udienza di discussione » non ha significato. Conosco l'udienza di comparizione, quella di trattazione, ma non l'udienza di discussione: da qui l'emendamento.

Dichiaro, inoltre, di ritirare l'emendamento sostitutivo al terzo comma, i due emendamenti al comma quarto e quello al sesto comma perchè recepiti o parzialmente recepiti dai relatori in emendamenti che ho già letto e che saranno ora presentati.

Mantengo, invece, l'emendamento al quinto comma perchè il termine usato da tutti i

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

codici è quello di « udiencia di comparizione ».

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Non credo che siano necessarie eccessive spiegazioni per quanto riguarda l'aumento dei termini che si propongono con gli emendamenti dei relatori: ci sono sembrati troppo brevi e abbiamo pensato bene di allargarli. In particolare, mi sembra altrettanto ovvia la ragione della sostituzione proposta al quarto comma, salvo il trattamento speciale per quanto attiene alla parte che sta in giudizio da sola e che ha diritto alla notifica da parte dell'ufficio.

Siamo contrari agli emendamenti del senatore Mariani relativi alla soppressione, al secondo comma, delle parole « di discussione » e alla modifica, al quinto comma, delle parole: « udiencia di discussione », proprio in base a motivi addotti dal presentatore. Il senatore Mariani, infatti, ha detto che normalmente le udienze sono di trattazione, di comparizione, eccetera. Questo processo rovescia le premesse: normalmente l'udienza è di discussione, con il che si intende una udienza conclusiva.

Per quanto riguarda l'emendamento Follieri, prego il presentatore di leggere con attenzione l'articolo successivo all'articolo 438-bis — la cui presentazione da parte dei relatori è già stata annunciata ed il cui testo è contenuto nello stampato a disposizione dei colleghi —, che riguarda le disposizioni relative alla parte che sta in giudizio personalmente.

FOLLIERI. Ma io non mi riferisco solo al caso della parte che sta in giudizio da sola, ma a tutte le parti. L'articolo 312 del codice di procedura civile stabilisce che innanzi al conciliatore e al pretore le parti possono presentare anche verbalmente le loro domande. Pertanto è opportuno che noi ammettiamo il principio in questo articolo, altrimenti peggioreremmo la legge.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Sono contrario.

F E R I O L I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con le argomentazioni del relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri, tendente a sopprimere, al secondo comma dell'articolo 438, le parole: « di discussione ».

(Non è approvato).

La mancata approvazione di questo emendamento, preclude la votazione dell'altro emendamento non ritirato dal senatore Mariani: quello al quinto comma tendente a sostituire la parola « discussione » con l'altra « comparizione ».

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal senatore Follieri e tendente ad aggiungere il seguente comma dopo il primo: « Il ricorso si può anche proporre verbalmente al pretore competente, che ne fa redigere processo verbale ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, proposto dai relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma, proposto dai relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quinto comma, proposto dai relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del sesto comma, proposto dai relatori.

(È approvato).

In sede di coordinamento verrà precisato il numero dell'articolo, di cui al quarto comma.

Metto ai voti l'articolo 438 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

All'articolo 438-bis i relatori propongono due emendamenti sostitutivi del secondo e

del terzo comma. Do lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma:

« La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare ».

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono la soppressione delle parole: « a pena di decadenza » contenute nel comma secondo e nel comma terzo; la sostituzione delle parole: « prendere posizione » con la parola: « dedurre » al terzo comma, e la soppressione, sempre al terzo comma, delle parole: « proporre tutte le sue difese in fatto ed in diritto ».

**M A R I A N I .** Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti, tranne quello al terzo comma tendente a sostituire l'espressione: « prendere posizione », che non fa parte del linguaggio giuridico, con la parola: « dedurre ».

**P E T R E L L A .** Ma come è ancora possibile fare delle questioni di estetica del linguaggio?

**F O L L I E R I .** Senatore Petrella, non è male migliorare una legge anche dal punto di vista del linguaggio.

**T O R E L L I ,** *relatore alle Commissioni.* Le modificazioni proposte dai relatori sono più che altro di carattere formale sia per quanto riguarda il secondo comma, sia per

quanto attiene al terzo comma dell'articolo 438-bis.

Siamo contrari all'emendamento del senatore Mariani, tendente a sostituire con la parola « dedurre » l'espressione « prendere posizione »: ci sono delle parole convenzionali nel gergo curialesco, ma nulla vieta che, col passare degli anni, possano introdursi nel linguaggio legale delle frasi nuove. « Prendere posizione » è una di queste nuove frasi e credo di non urtare la sacra memoria di nessun giurista, da Cicerone in poi, se oggi, anno 1973, ci serviamo di un'espressione che dice qualcosa, mentre « dedurre » non dice niente in questo caso. Dedurre ha un suo preciso significato: far delle deduzioni, cioè fornire dei mezzi di prova. Può darsi che la frase da noi proposta possa urtare la suscettibilità di qualcuno, perchè non è mai entrata, finora, nel gergo giuridico, ma è utile che vi entri oggi.

**F E R I O L I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo con quanto affermato dal senatore Torelli, anche se personalmente non mi fossilizzerei sull'uso di una espressione, piuttosto che di un'altra.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dai relatori.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri, tendente a sostituire le parole: « prendere posizione » con la parola « dedurre ».

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, presentato dai relatori.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 438-bis, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

A questo punto i relatori propongono un emendamento aggiuntivo di un intero arti-

colo, che sarà numerato in sede di coordinamento. Ne do lettura:

« In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 437 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 438-bis con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini dell'articolo 438.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria ».

**T O R E L L I**, *relatore alle Commissioni.* L'articolo si commenta da sé: esso disciplina il caso della parte che sta in giudizio personalmente.

Il primo comma dell'articolo aggiuntivo riproduce integralmente l'articolo 436 poco anzi soppresso su nostra proposta, mentre il terzo comma riproduce nella sostanza l'ultimo comma dell'articolo 437, anche questo precedentemente soppresso.

Per quanto riguarda la rubrica, penso che « Difesa e costituzione personali delle parti » possa essere una dizione accoglibile dalle Commissioni.

**F O L L I E R I**. È più esatto dire: « costituzione e difesa personali delle parti ». La costituzione, infatti, è precedente alla difesa.

**T O R E L L I**, *relatore alle Commissioni.* D'accordo.

**F E R I O L I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole sia al nuovo articolo proposto dai relatori, che alla rubrica suggerita dal senatore Torelli e modificata dal senatore Follieri.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai relatori, con la rubrica testè suggerita.

(È approvato).

All'articolo 438-ter, i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato i seguenti emendamenti: al primo comma, sostituire le parole: « a cura dell'ufficio, almeno cinque giorni prima dell'udienza » con le altre: « a cura del convenuto, almeno dieci giorni prima dell'udienza »; al secondo comma, sostituire la parola: « cinque » con l'altra: « dieci »; al terzo comma, sostituire la parola: « quindici » con la parola: « venticinque » e la parola: « discussione » con le altre: « di prima comparizione ».

Inoltre i relatori Torelli e Martinazzoli hanno presentato, allo stesso articolo, un emendamento soppressivo del primo comma ed altri due emendamenti. Il primo tende a sostituire il secondo comma con il seguente: « Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo precedente deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Il decreto deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato ».

L'altro emendamento tende a sostituire il terzo comma con il seguente: « Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del comma precedente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni ».

**M A R I A N I**. Ritiro tutti gli emendamenti proposti a quest'articolo.

**M A R T I N A Z Z O L I**, *relatore alle Commissioni.* Risulta evidente il motivo per il quale è stata proposta la soppressione del primo comma. Resta invece ferma la struttura del secondo comma in quanto riguarda

il precedente articolo 438-bis. Gli emendamenti sostitutivi da noi presentati, del resto, non hanno bisogno di spiegazioni: si tratta di un ampliamento dei termini.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dai relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma proposto dai relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai relatori tendente a sostituire il secondo comma, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai relatori tendente a sostituire il terzo comma, di cui puro ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 438-ter quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

All'articolo 438-quater i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis, Franco hanno proposto un emendamento tendente a sostituire le parole: « non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto », con le altre: « può avere luogo fino all'udienza di prima comparizione ».

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Siamo contrari a quest'emendamento perchè creerebbe delle discrasie nel meccanismo processuale.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore Martinazzoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti, Mariani ed altri, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 438-quater.

(È approvato).

All'articolo 439, i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nella rubrica la parola: « discussione » con l'altra: « trattazione ».

M A R I A N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Sempre dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia ».

M A R I A N I . Ritiro anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Sono stati inoltre presentati sempre dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco i seguenti emendamenti:

al quarto comma, sostituire le parole: « sentenza parziale o definitiva », con le altre: « sentenza anche non definitiva »;

al quinto comma, sopprimere le parole: « se ritiene che siano rilevanti »;

al sesto comma, sopprimere le parole: « perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive »;

al settimo comma, dopo la parola: « tenersi » aggiungere la parola: « possibilmente »;

due emendamenti, infine, tendenti a sopprimere, rispettivamente, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 439.

M A R I A N I . I motivi per i quali sono stati presentati gli emendamenti di cui ha dato testè lettura il Presidente sono evidenti.



Per quanto riguarda in particolare l'emendamento al quinto comma, soppressivo delle parole: « se ritiene che siano rilevanti », non ritengo siano necessarie molte spiegazioni: è evidente che in ogni caso è il pretore che, a sua discrezione, valuterà se le nuove prove sono rilevanti o meno.

Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto al sesto comma, insistiamo affinché venga tolto il termine perentorio non superiore a cinque giorni, perchè dovrà essere il giudice a stabilire il termine prima dell'udienza di rinvio entro il quale potrà avvenire il deposito di note difensive.

Al comma settimo, dopo la parola: « tenersi », propongo di aggiungere la parola: « possibilmente », perchè mi sembra che ciò si addica alle necessità degli uffici giudiziari. Propongo, poi, l'eliminazione degli ultimi due commi: il penultimo, per essere in coerenza con il resto della legge; l'ultimo, perchè non mi sembra che si possano vietare al giudice le udienze di mero rinvio, se sono d'accordo le parti ed è possibile raggiungere una transazione. Ritengo, insomma, che non facilitiamo in questo modo le conciliazioni; peraltro, quale sanzione viene prevista?

**PRESIDENTE.** Comunico che il senatore De Carolis ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente:

« Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova a norma dei precedenti commi quarto e quinto, la controparte può dedurre quei mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di giorni cinque ».

**DE CAROLIS.** Ritengo che si tratti innanzitutto di venire incontro ad un'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali, la quale aveva raccomandato la revisione delle norme contenute in alcuni articoli, in particolare in questo articolo 439, al fine di garantire la parità processuale delle parti.

**PRESIDENTE.** I relatori hanno proposto tre emendamenti: tendenti, rispettiva-

mente, a sostituire il primo, il secondo ed il quarto comma con i seguenti:

« Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice ».

« Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione ».

« Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo ».

**MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni.** Solo qualche parola. Nel testo dell'emendamento presentato al primo comma si inseriscono le parole: « senza giustificato motivo » per qualificare la mancata comparizione delle parti, visto che essa costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo proposto al secondo comma, là dove si dice « e deve conferire al procuratore » è preferibile la dizione: « e deve attribuire al procuratore », per evitare la ripetizione del verbo conferire. L'emendamento, cioè, è modificato con questa rettifica formale.

Per quanto attiene gli emendamenti proposti dal senatore Mariani, i relatori sono contrari alla soppressione delle parole: « se ritiene che siano rilevanti » al quinto comma, perchè non ci sembra inopportuno chia-

rire che la natura delle prove è soggetta ad un formale giudizio di rilevanza da parte del giudice stesso.

Siamo contrari all'eliminazione al sesto comma del termine perentorio non superiore a giorni cinque, perchè è chiaro che si tratta di un termine che ha un suo senso all'interno della struttura processuale. Siamo anche contrari all'aggiunta della parola: « possibilmente » al settimo comma, perchè non si può lasciare al pretore la valutazione del possibile. Siamo infine contrari alla soppressione degli ultimi due commi ed in particolare dell'ultimo, perchè è vero che non è prevista alcuna sanzione (ma potremmo fare riferimento all'articolo 55 del codice di procedura civile, che prevede delle sanzioni per il giudice che senza giustificato motivo non esegue i suoi doveri d'ufficio), ma non sembra inutile indicare qual è l'intento perseguito dal legislatore.

Circa l'emendamento De Carolis dovrei fare un lungo discorso, che penso di poter riassumere come segue. La Commissione affari costituzionali si è espressa in termini abbastanza dubbiosi, e basta ricordare quanto ha detto il senatore De Carolis un momento fa per capire quale sia il problema toccato dalla predetta Commissione: è porre le parti su un piano di parità. Senonchè il giudice non è una parte.

D E C A R O L I S . Il quinto comma afferma che il giudice nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione. Ora, se all'udienza il convenuto, datore di lavoro, presenta una prova su un problema di qualifiche, ad esempio, bisogna offrire al lavoratore la possibilità di opporre la propria prova contraria e bisogna assegnargli un termine entro il quale poter invitare, ad esempio, i suoi compagni di lavoro come testimoni.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Ad ogni modo i relatori sono contrari.

P E T R E L L A . Sono anch'io contrario perchè non vedo come si possa stravolgere il processo. Qui sono fissati alcuni principi cardine: tutto deve essere immediatamente esposto al giudice, il quale, peraltro, ha il potere di temperare anche l'errore della parte successivamente, nel corso della causa, sempre su istanza dell'una o dell'altra parte: e queste sono poste in condizioni di piena e perfetta parità. Ora, andare a fare questioni di assegnazione di nuovi termini significa creare una spirale che può rendere il processo in questione eguale a quello normale.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento del senatore De Carolis.

F O L L I E R I . Vorrei sottolineare, perchè i relatori ne prendano contezza, a proposito della mancata comparizione delle parti « senza giustificato motivo », secondo la espressione usata dai relatori nel loro emendamento al primo comma, che l'articolo 232 del codice di procedura civile tratta già della « mancata risposta », cioè del caso in cui la parte non si presenti o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo. Io non vedo l'opportunità dell'emendamento dei relatori, quando il citato articolo 232 stabilisce che: « Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ». Altra osservazione vorrei fare sull'emendamento dei relatori sostitutivo del quarto comma, di cui rileggo il testo:

« Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo ».

Ora, si tratti di questioni attinenti alla competenza o su pregiudiziali, mi sembra che la sentenza non definitiva, per tutte queste ipotesi, non sia prevista dalla legge.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni.* Noi ci riferiamo alla prima ipotesi, cioè quando la conciliazione non riesce, nel qual caso se il giudice ritiene la causa matura per la decisione può pronunciare sentenza anche non definitiva.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione. I relatori hanno proposto un emendamento sostitutivo del primo comma, di cui ho già dato lettura, e che, in sostanza mira a sostituire le parole: « La mancata comparizione delle parti », con le altre: « La mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato.*)

I relatori hanno poi proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente :

« Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato.*)

Sempre i relatori hanno poi presentato il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma: « Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo ».

M A R I A N I . Ritiriamo il nostro emendamento al quarto comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma proposto dai relatori, che ho testè letto.

(*È approvato.*)

Al quinto comma è stato presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco un emendamento soppressivo delle parole: « se ritiene che siano rilevanti ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato.*)

Al sesto comma i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato.*)

Il senatore De Carolis ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente comma. « Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova a norma dei precedenti commi quarto e quinto, la controparte può dedurre quei mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di giorni cinque ».

A quest'emendamento sono contrari i relatori, mentre il Governo è favorevole.

Lo metto ai voti.

(*È approvato.*)

Al settimo comma è stato presentato dal senatore Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco un emendamento tendente ad aggiungere dopo la parola: « tenersi », la parola « possibilmente ».

M A R I A N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Infine, sempre dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco sono stati presentati due emendamenti tendenti a sopprimere, rispettivamente, gli ultimi due commi. Metto ai voti il primo emendamento soppressivo.

(*Non è approvato.*)

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

*(Non è approvato).*

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 439 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

FOLLIERI. Vorrei rivolgere ai Presidenti delle Commissioni giustizia e lavoro una preghiera: sarebbe opportuno poter disporre in tempo, cioè prima della prossima seduta, di una copia degli emendamenti che i vari Gruppi vorranno presentare, onde evitare che la discussione si svolga « al buio » così come, in parte, è avvenuto questa sera.

FERMARIELLO. Io avanzo la stessa richiesta formale e dichiaro anche che il Gruppo comunista non parteciperà alla prossima seduta qualora non venga messo in condizione di prendere visione, con ragionevole anticipo, degli eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. FRANCO BATTOCCHIO